



IL SINDACO

Premesso che:

- nel Paese è in corso un intenso dibattito giuridico e culturale, sull'estensione, in favore delle coppie formate da persone dello stesso sesso, dei diritti che l'ordinamento riconosce nei confronti di coloro che contraggono matrimonio, secondo le norme del codice civile vigente;

- le ragioni addotte a sostegno di tale equiparazione prendono le mosse dall'applicazione dei principi di cui all'art. 2 e 3 della Costituzione e dal rilievo che i concetti di "famiglia" e "matrimonio" non possono restare cristallizzati alla sensibilità giuridico-culturale coeva all'adozione della Carta Costituzionale, posto che l'Assemblea Costituente nel redigere l'art. 29 Cost., intese riferirsi soltanto al matrimonio nel significato tradizionale di tale istituto, ascritto a persone di sesso diverso, così come disciplinato dal codice civile;

- anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n.138 del 2010, nello scrutinare, con riferimento all'art. 2 Cost, la questione di legittimità costituzionale degli articoli del codice civile dedicati al matrimonio - pur ritenendola inammissibile, rinviando al legislatore l'adozione della relativa legislazione - ha affermato che nella nozione di formazione sociale idonea a consentire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione è da includersi anche l'unione omosessuale, intesa come stabile forma di convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge il riconoscimento giuridico, con i connessi diritti e doveri. La Consulta, pur rinviando al Legislatore l'adozione della relativa regolamentazione, ha anche precisato che il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia deriva dall'art. 3, comma 1 Cost., laddove questo assicura la pari dignità sociale di tutti i cittadini;

- in molti Paesi, anche dell'Unione Europea, sono state emanate discipline normative che vanno nella direzione di una sostanziale equiparazione tra unioni omosessuali e matrimonio tra eterosessuali;

- in materia sono state, altresì, emesse le Risoluzioni del Parlamento Europeo del 8.2.94, sulla parità dei diritti delle persone omosessuali, del 16 marzo 2000, del 14 luglio 2001, e del 4 settembre 2003, queste ultime sulle unioni tra omosessuali e sul rispetto dei diritti umani nell'Unione Europea. Esse, ancorché non vincolanti per gli Stati membri, hanno espresso un indirizzo chiaro nel senso dell'armonizzazione delle rispettive legislazioni, nel quadro di una complessiva parità tra coppie eterosessuali ed omosessuali;

- la Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza n. 4184 del 15.3.2012, chiamata a pronunciarsi sulla tematica della trascrivibilità dei matrimoni celebrati all'estero, laddove i relativi ordinamenti prevedano che gli stessi possano contrarsi anche tra persone dello stesso sesso, pur respingendo il ricorso promosso avverso i provvedimenti giurisdizionali di merito che avevano sancito la legittimità del rifiuto dell'Ufficiale di Stato civile di trascrivere il matrimonio celebrato all'estero da due cittadini omosessuali, ha enunciato i seguenti, significativi, principi:

- la trascrizione dei matrimoni omosessuali contratti all'estero non è contraria all'ordine pubblico interno ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 396/2000;
- l'esame della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo e, in particolare del *leading case* di cui alla sentenza della prima sezione, 24 giugno 2010 (caso Schalk e Kopf contro Austria), incentrata sulla lettura congiunta dell'art. 12 della Convenzione dei diritti dell'Uomo (diritto al matrimonio) e dell'art. 9 della Carta di Nizza (avente ad oggetto eguale diritto) -Carta che riveste lo stesso valore giuridico dei Trattati dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 6 par.1, comma 1 del TUE, e la cui stretta correlazione alla omologa norma convenzionale è peraltro sancita nell'art. 52 par.3 della Carta medesima- consente di affermare che “ (...) il diritto al matrimonio riconosciuto dall'art. 12 ha acquisito, secondo l'interpretazione della Corte europea -la quale costituisce radicale evoluzione rispetto ad una consolidata e millenaria nozione di matrimonio- un nuovo e più ampio contenuto, inclusivo anche del matrimonio contratto tra due persone dello stesso sesso (...)”;
- l'analisi della medesima sentenza della CEDU induce a ritenere che, nell'ambito dell'interpretazione convenzionalmente conforme, il diritto alla vita familiare della coppia omosessuale stabilmente convivente “(...) costituisce coerente conseguenza del riconoscimento ai singoli componenti di tale coppia, da parte della Corte europea, del diritto al matrimonio e del diritto di fondare una famiglia ed attesta ancora una volta la necessità di distinguere tra riconoscimento del diritto al matrimonio omosessuale, altre forme di riconoscimento della stabile convivenza della coppia omosessuale e

riconoscimento ai singoli componenti tale unione di altri diritti fondamentali (...)”;

- la riserva assoluta di legislazione nazionale, relativamente alla introduzione nell'ordinamento nazionale del matrimonio tra persone dello stesso sesso “ (...) *non significa, però, che le menzionate norme convenzionale e comunitaria (art. 12 CEDU e 9 Carta di Nizza) non spieghino alcun effetto nell'ordinamento giuridico italiano, fintanto che il Parlamento -libero di scegliere sia nell'an, sia nel quomodo- non garantisca tale diritto o preveda altre forme di riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali. Dette norme, invece, attraverso gli ordini di esecuzione contenuti nelle su citate leggi che hanno autorizzato la ratifica e l'esecuzione diretta della Convenzione dei diritti dell'Uomo e del Trattato sull'Unione Europea, sono già da tempo entrate a far parte integrante dell'ordinamento giuridico italiano e devono essere interpretate in senso convenzionalmente conforme (...)*”;
- la Corte Europea dei diritti dell'Uomo, con la sopra ricordata pronuncia ha “ (...) *rimosso l'ostacolo -la diversità di sesso tra nubendi, appunto- che impediva il riconoscimento del diritto al matrimonio omosessuale, riservando tuttavia la garanzia di tale diritto alle libere opzioni dei Parlamenti nazionali(...)*”;

- sulla base di tali principi fondamentali, la citata sentenza della sez. I della Corte di Cassazione conclude nel senso che “ (...) *l'intrascrivibilità delle unioni omosessuali non dipende più dalla loro inesistenza, e neppure dalla loro invalidità, ma dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, appunto, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano* “ (...);

- tuttavia, tale *dictum* della Corte di Cassazione laddove, pur non disconoscendo la validità delle unioni omosessuali, afferma la inidoneità delle stesse, se aventi forma di negozio matrimoniale celebrato all'estero, a produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano, deve interpretarsi avendo di mira la funzione della trascrizione in *subiecta materia*, come disciplinata dal citato regolamento di cui al D.P.R. 396/2000, nonché la regolamentazione dell'efficacia in Italia dei provvedimenti stranieri relativi all'esistenza dei rapporti familiari e della capacità matrimoniale, a norma della legge 31 maggio 1995 n.218 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato).

Rilevato, pertanto, che:

- l'art. 28 della legge 218/95 prevede che *< il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di*

almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento>;

- l'art. 65 della medesima legge 218/95 dispone che *< hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza dei rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando sono stati richiamati dalla autorità dello Stato in cui la legge è richiamata dalle norme della presente legge o producano effetti all'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa;*
- l'art. 63 del D.P.R. 396/2000 prevede, al comma 2 lett. c) la trascrizione nell'archivio informativo di cui all'art. 10 l.cit. degli atti dei matrimoni celebrati all'estero.

Preso atto che:

- secondo quanto precisato nella suindicata sentenza della S.C. di Cassazione la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, celebrati all'estero, non incontra l'impedimento dell'ordine pubblico interno, ai sensi dell'art. 18 del d.p.r.396/2000;
- tali matrimoni sono efficaci, quanto alla forma, ai sensi dell'art. 28 della l.218/95, se validamente celebrati secondo la *lex loci*;
- neppure sussistono motivi ostativi alla trascrizione dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, alla luce della loro riconosciuta validità in quanto forma di relazione tra omosessuali stabilmente conviventi. Ciò in ragione di un'interpretazione conforme del diritto nazionale alla CEDU ed al Trattato dell'Unione Europea, come asserita nella sopra menzionata pronuncia della I sez. civile della Corte di Cassazione, n. 4184 del 15.3.12;
- la trascrizione negli archivi informatici dello stato civile ha effetto non costitutivo, bensì meramente dichiarativo e certificativo, atto a rendere pubblico un atto già di per sé valido secondo la legge dello Stato in cui è stato posto in essere; al riguardo, l'Ufficiale dello Stato civile si limita a dare attuazione al disposto dell'art. 65 della l. 218/95;
- non sussistono, quindi, validi motivi per rifiutare la trascrizione di tali atti, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R.396/2000.

Osservato, altresì, che:

in relazione alla limitata idoneità dei trascrivendi atti di matrimonio a produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano, in mancanza di una legislazione nazionale che riconosca a persone dello stesso sesso la possibilità di contrarre matrimonio in Italia, può applicarsi in via analogica la disposizione di cui all'art. 19 comma 1 del D.P.R. 396/2000, in materia di trascrizione degli atti dello stato civile concernenti cittadini

stranieri residenti in Italia, con la previsione del mero rilascio di copia integrale dell'atto trascritto, in caso di richiesta degli interessati.

Visti gli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione Italiana;

Visto il dlgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il d.p.r. 3.11.2000 n.396;

Vista la legge 31 maggio 1995, n. 218

Per i motivi di cui in premessa:

- il Servizio anagrafe, stato civile ed elettorale del Comune di Napoli e, per esso, i delegati alle funzioni di Ufficiale di Stato civile provvederanno a trascrivere nell'archivio di cui all'art. 10 del D.P.R. 396/2000, su richiesta degli interessati, previo scrutinio della documentazione prodotta ai sensi degli artt. 21 e 22 del medesimo D.P.R., gli atti attestanti la celebrazione di matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, residenti nel Comune di Napoli, una volta accertate le condizioni di cui all'art. 28 della L.218/95, quanto alla loro validità secondo la legge del luogo di celebrazione;
- di tali atti, una volta trascritti, potrà essere rilasciata copia integrale, a richiesta degli interessati;
- non si procederà ad annotazione dei matrimoni così trascritti negli atti di nascita degli interessati, ai sensi dell'art.49 comma 1 lett. f) del D.P.R.396/2000.

23 giugno 2014

IL SINDACO
Luigi de Magistris

